

Codice A1610A

D.D. 20 settembre 2019, n. 459

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. POLLONE (BI) - Intervento: Lavori di regimazione acque e sistemazione dissesti (presso Rio Ronco, Strada Antica per Chiavolino, Torrente Eremo). Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**I**l termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o\_sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.  
Torino, lì

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato

Il Funzionario estensore Elisa Olivero
---



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/...969.../2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 19332 /A1610A del 23/07/2019

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: POLLONE (BI)  
Intervento: Lavori di regimazione acque e sistemazione dissesti (presso Rio  
Ronco, Strada Antica per Chiavolino, Torrente Eremo)  
Istanza: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Pollone in data 23/07/2019, con nota prot. n. 4640 del 08/07/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la **documentazione** progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in opere di regimazione delle acque e sistemazione dissesti distinte in tre lotti differenti:

- intervento A: Rio Migliaro/Ronco - Rio Ponteggia: viene realizzato un intervento di **consolidamento** spondale attraverso la realizzazione di due tratti di scogliera per la messa in sicurezza del rilevato stradale S.P. n. 503 Pollone-Occhieppo Superiore; il primo tratto (40 mt circa, h. 250 mt circa) riguarda la sponda sinistra del Rio Migliaro-Ronco con raccordi verso monte e valle; il secondo tratto di scogliera viene realizzato in prossimità del ponte della S.P. n. 503 (12 mt circa di sviluppo, h. 250 mt circa) in sponda destra del Rio Ponteggia, alla base del rilevato stradale.

e Le suddette scogliere non hanno funzioni strutturali di contenimento della scarpata ma funzioni di protezione al **piede/antierosione** del rilevato stradale;

Classif. 11.100/...969./2019A/A16.000

- intervento B: Strada Antica per Chiavolino: gli interventi previsti sono finalizzati alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche provenienti dal pendio soprastante la Strada Antica per Chiavolino a valle dell'innesto con Via Bozzalla, attraverso posa di tubazione in PEAD interrata (con sviluppo di circa 130 mt) e realizzazione di canaletta con sezione aperta in c.c.a. di sviluppo pari a circa 47 mt, in fregio alla sede stradale;

- intervento C: Località Chiavolino-Torrente Oremo: si prevede il ripristino del sistema idraulico già in essere sul Torrente Oremo (briglia a pettine, soglia di fondo, briglia a fessura) attraverso la verifica e il ripristino dei manufatti idraulici esistenti e lo svuotamento dei bacini dagli inerti accumulati nel tempo per trasporto solido;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Pollone (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c (fascia spondale del Torrente Oremo e Rio Ponteggia) e lett. g (aree boscate) del D.Lgs 42/2004,

considerato che gli interventi sono localizzati in aree esterne ai nuclei abitati, in contesto ancora con carattere prevalentemente naturale-rurale caratterizzato dalla presenza dei rii interessati o comunque in prossimità alla viabilità esistente,

preso atto che gli interventi al punto C prevedono unicamente la manutenzione dei manufatti idraulici in alveo già esistenti per ripristinarne la

Classif. 11.100/...969./2019A/A16.000

funzionalità così come la manutenzione delle protezioni spondali già in opera allo scopo di garantire il libero deflusso delle acque,

tenuto conto che gli interventi A e B, pur essendo in parte inclusi in aree boscate, riguardano in realtà in gran parte aree prative e non comportano tagli e interventi sulla vegetazione boschiva esistente,

considerate le modalità di intervento rispettose delle condizioni di naturalità dei luoghi,

preso atto che gli interventi non interferiscono con le caratteristiche di naturalità dei corsi d'acqua tutelati e delle loro sponde,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche **paesaggistiche** della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- si preveda il **ripristino** di tutte le aree occupate **temporaneamente** dal cantiere, prestando cura a risarcire la vegetazione **eventualmente** danneggiata o compromessa;
- si preveda in ogni caso l'inerbimento delle scarpate e di tutte le superfici interessate da opere di **movimentazione** terra, così come indicato in relazione;
- si presti particolare attenzione, nel caso dell'intervento A, alla riprofilatura delle scarpate e al loro raccordo con le nuove scogliere in progetto.

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Per il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*

il Dirigente

*Arch. Jacopo Chiara*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*